

## **STATUTO**

**META - METODOLOGIE  
EDUCATIVE TERRITORIO E  
AMBIENTE -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA LECCO 190

Numero REA: MB - 1368511

Codice fiscale: 10301980156

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-07-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" del N° 5464/3967 di REP.

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Monza la Societa' cooperativa denominata "META - metodologie educative territorio e ambiente - Societa' cooperativa sociale".

**Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di Impresa Sociale.**

La Cooperativa potra' istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

#### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### TITOLO II SCOPO - OGGETTO

#### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il terri-

torio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con

terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si rivolge a minori, giovani, adulti e famiglie di ogni nazionalità ed ha come oggetto:

a) attività socio-educative e didattiche, di integrazione e inclusione sociale e culturale rivolte ad enti, istituzioni, associazioni e scuole, da svilupparsi in forma diurna e residenziale, di varia durata, soggiorni, percorsi formativi, in particolare rivolti ad una utenza a maggior rischio sociale, per la promozione del benessere e il recupero dell'emarginazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare, pre post scuola, servizi di sostegno allo studio, soggiorni di sollievo per disabili, centri di aggregazione giovanile, asili nido, spazi gioco);

b) iniziative di animazione per il tempo libero e sportive, attività di educazione ambientale, organizzazione di eventi, gestione museale e visite guidate ((quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri estivi, attività laboratoriali, attività didattiche per le scuole, feste, eventi);

c) attività formative destinate a insegnanti, operatori culturali e sociali, formatori in genere, da attuare sotto forma di collaborazione nella progettazione e nella gestione di attività didattiche, socio-educative (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tra i quali ad esempio: progetti di alternanza scuola lavoro, percorsi formativi, servizi di supervisione);

d) consulenza e assistenza ad enti per la progettazione e realizzazione, in funzione di particolari esigenze, di attività di natura analoga a quelle sopra elencate;

e) ricerca e progettazione nel campo dell'educazione e della formazione, con particolare riguardo ai seguenti temi: l'accoglienza, e il "prendersi cura", la promozione del benessere psico-sociale, l'aggregazione e il protagonismo, lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità, la valorizzazione della diversità, l'inclusione sociale, l'ambiente naturale come risorsa educativa.

f) attività editoriale in proprio e per conto terzi relativa alle iniziative private e comunque non contrastanti con le finalità sociali;

g) gestione di strutture di carattere residenziale e non, di strutture turistiche, ostelli, ricettive e alberghiere, gestione di aree educative, tematiche, sportive, parchi naturali e ricreativi;

h) svolgimento di tutte le attività attinenti e complementari ai servizi di accoglienza, anche non necessariamente nei luoghi di ospitalità ovvero, produzione, somministrazione, commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, gestione di bar e ristoranti anche con somministrazione di bevande alcoliche. Locazione di biciclette, e-bike.

i) gestione di alloggi e servizi di accoglienza in particolare dedicati a progetti di Housing sociale, accoglienza e integrazione di cittadini stranieri anche richiedenti asilo politico.

g) attività di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, finalizzate alla tutela, al sostegno e al miglioramento della qualità della vita di persone in condizione di vulnerabilità, attraverso servizi domiciliari, diurni e resi-

denziali, interventi di cura e supporto, anche in rete con enti pubblici e del privato sociale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di assistenza domiciliare integrata, centri diurni per persone con disabilità e anziani, dopo di noi, custodia sociale, portierato sociale, servizi educativi e riabilitativi, attività di sollievo per le famiglie).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre

cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attivita' della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacita' professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacita'

di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacita' di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le associazioni riconosciute e non riconosciute, le organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/91 che abbiano instaurato con la cooperativa uno stabile rapporto di collaborazione in forza del quale i volontari appartenenti all'organizzazione stessa perseguono le finalita' proprie di quest'ultima anche per il tramite delle prestazioni di attivita' di volontariato presso la cooperativa ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonche' coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

#### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interes-

se al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche pri-

ma della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonche' indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attivita' svolta, della condizione o capacita' professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovra' comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovra' inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione o capacita' professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantita' di lavoro disponibile in Cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovra' inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalita' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonche' l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata ed il numero di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-

minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

te. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

#### Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica.

#### Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari e' libero.

Il recesso dei soci sovventori e' disciplinato dall'art. 19. Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio me-

diante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

#### Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attivita' di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa;  
e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione e' comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-

prende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilit  dei soci cessati)

La Cooperativa non   tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale   divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sar  richiesto il rimborso nel termine suddetto sar  devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e

d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

##### **Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili **del valore di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.**

**Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).**

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

##### **Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

#### Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

**a) Al socio sovventore è attribuito 1 voto nelle assemblee della società.**

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

b) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 1 anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla

data di ricezione della notifica del recesso stesso.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 250,00.

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 250,00 **duecentocinquanta virgola zerozero confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.**

**Ciascun socio sovventore dovrà detenere almeno 10 azioni per un valore di € 2.500,00 duemilacinquecento virgola zerozero;**

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto

1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) ad eventuale erogazione di ristorno ai soci cooperatori nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-

zioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente. L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

#### Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 u.c. del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

" ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

" qualifica professionale,

" compensi erogati,

" tempo di permanenza in Cooperativa,

" tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 24 (Organi sociali)**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

### **Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio

Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalita' previste dalla legge;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

i) approva il regolamento interno di lavoro, cosi' come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

j) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

**Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale, ma puo' anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomanda-

ta A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potra' essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre puo' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessita' e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalita' per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-

presentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

#### Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperati-

va, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza

dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

" non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi?

" aver maturato un'esperienza almeno annuale<sup>53</sup>attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

. attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

. attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa<sup>54</sup>;

" non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilita' del Presidente, la convocazione puo' essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilita' o inerzia anche dall'Amministratore in carica piu' anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, interve-

nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche', quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Societa', precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessita' di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di

manca di sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea puo' anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

#### Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

Qualora i soci lo ritengano opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge l'assemblea nomina un Organo di Controllo, costituito da un solo membro effettivo (Sindaco Unico). In occasione della nomina i soci potranno decidere che l'Organo di Controllo sia costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'Organo di Controllo (sindaco unico o collegio sindacale) si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni (art. 2397 C.C. e seguenti).

Salvo inderogabili disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, che impongano la nomina di un Organo di Revisione autonomo, l'Organo di Controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti ed avranno applicazione le disposizioni di legge in detta materia previste per le società per azioni. Il Revisore legale non esercita le funzioni e i poteri dell'Organo di controllo.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non e' attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

**TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

#### Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' per azioni.

F.to Daniela Anna Riboldi

F.to Margherita Mussi

\* \* \* \*

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi  
dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82..

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997 e dell'art. 82 del d.lgs. 3 luglio  
2017 n. 117.

Monza, addì 3 luglio 2025